

Parlare di violenza contro le donne e di violenza di genere, per quanto tematiche trattate generalmente in maniera assimilabile una all'altra, risulta afferente ad argomenti dal diverso significato e scopo di utilizzo.

Partiamo da un dato normativo rilevante e dirimente: la Convenzione di Istanbul¹!

Tale trattato, sebbene abbracci tra le sue finalità la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, invero contempla anche, in senso generale, **la tutela di tutte le vittime oggetto di violenza di genere**.

E così se è vero che la stessa Convenzione, nello specifico articolo 3, ci consegna le sue giuste “Definizioni” fornendo, nella fattispecie, la spiegazione di “*violenza nei confronti delle donne*” quale “*violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*”, è altrettanto vero che esso fornisce chiarificazioni altrettanto specifiche sul concetto di “genere” riferendosi ad esso come ciò che contempla “*ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini*”.

¹ La Convenzione di Istanbul è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, con firma di 34 Stati l'11 maggio 2011, in occasione della 121^a Sessione del Comitato dei Ministri a Istanbul. L'Italia ha ratificato il trattato nel giugno 2013 – contemplando norme di diritto penale e processuale penale, attività di prevenzione, protezione e sostegno - con approvazione all'unanimità da parte della Camera dei Deputati e con l'approvazione da parte del Senato che ha visto un solo astenuto.

La Convenzione “è nata in risposta alla necessità di fornire agli Stati europei uno strumento concreto per affrontare una delle più gravi forme di violenza basate sul genere.

Essa impone agli Stati di promuovere campagne di sensibilizzazione, programmi educativi e iniziative di formazione per contrastare gli stereotipi di genere e ridurre la tolleranza sociale verso la violenza contro le donne” (v. <https://www.diritto.it/>).

E ancora, se certamente la Convenzione rappresenta il disvalore sociale della *“violenza contro le donne basata sul genere”* quale tipo di *“violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato”*, in maniera altrettanto chiarificatrice evidenzia come *“per vittima si intende **qualsiasi persona fisica che subisce** gli atti o i comportamenti di cui”* ai commi esplicativi della definizione di *“violenza domestica”* ovvero di quel concetto che diviene rappresentativo di *“**tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner** (al netto del sesso di appartenenza, n.d.r.) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

Violenza di genere vs violenza contro le donne/violenza domestica

Invero, ad oggi, risulta acclarata una certa confusione terminologica e soprattutto concettuale tra i due temi anche a causa di *“una narrazione mediatica approssimativa”*²; tale narrazione, infatti - vuoi per motivi estremamente ideologizzati, e financo politicizzati, vuoi per necessità di catalizzare l'attenzione pubblica verso tematiche di più facile condivisione quali quelle in cui *“lo storytelling sociale”* designa esclusivamente l'uomo, poiché *“portatore sano di DNA patriarcale”*, deputato ad essere *“soggetto controllante”* - pare *“urlare a squarciagola”* come l'unico soggetto attinto da violenza di genere possa essere la donna.

In tal senso vada ben chiarito come qui non si cerchi (e come mai si potrebbe?!) di negare l'allarme sociale che la violenza contro le donne sta generando negli ultimi tempi - la cui estrinsecazione più drammatica sta peraltro partorendo una casistica sempre più preoccupante di *“femminicidi”* -

² *Violenza domestica e violenza di genere* di Barbara Benedettelli - <https://barbarabenedettelli.it>.

bensi si voglia unicamente definire con chiarezza, seguendo le orme della Convenzione di Istanbul, come la violenza di genere non abbia sesso, né differenziazioni biologiche o anatomiche, ma sia tale quando perpetrata nei confronti di soggetti deboli, dominati e strumentalizzati da soggetti violenti e controllanti - tendenzialmente tra loro legati da una relazione affettivo/sentimentale contestuale o precedente alle condotte violente - indipendentemente dal sesso biologico dell'aguzzina/o e/o della vittima.

In tal senso il Parlamento Europeo³ ci dice che *“La violenza di genere si riferisce a qualsiasi forma di violenza diretta contro una persona a causa del suo genere... La violenza di genere può avvenire sia nella sfera pubblica che in quella privata. La violenza domestica, ad esempio, si verifica all'interno della famiglia o tra coniugi o partner attuali o passati. Questi tipi di violenza sono spesso perpetrati da membri stretti della famiglia o partner intimi.*

I termini “violenza di genere” e “violenza contro le donne” sono spesso usati in modo intercambiabile perché la maggior parte della violenza di genere è perpetrata contro le donne da parte degli uomini. Questa violenza è legata agli squilibri di potere tra i generi ed è una questione complessa, influenzata da strutture, norme e valori sociali e culturali”.

Del resto se è vero che lo stesso Parlamento Europeo dà atto di come tali condotte violente a danno delle donne si perfezionino spesso in modalità quali quelle del femminicidio o in condotte violente di natura sessuale, psicologica od economica, è altrettanto vero che le nostre “cronache nere” ci parlano anche di casistiche quali quelle afferenti a uomini vittime di violenza di genere per mano delle/dei proprie/i (ex) compagne/i di vita, spesso tuttavia costretti a tacere e a non denunciare per paura “del pubblico ludibrio”.

³ V. <https://www.europarl.europa.eu>.

Pare aberrante, alla luce di tali considerazioni, come il consesso sociale (e meno che mai il Legislatore) non faccia menzione di forme di reato quali il “maschicidio” o non tratti, *ex multis*, di condotte vessatorie e persecutorie subite da quegli uomini che si trovino, ad esempio, “ad alloggiare” nelle proprie autovetture perché ridotti sul lastrico da condotte di “*stalking* giudiziario”, spesso sfociante in una vera e propria violenza di natura economica da parte delle/dei proprie/i (ex) *partners* o di uomini stalkerizzati/cyberstalkerizzati secondo quanto disciplinato dall’art. 612 *bis* cod. pen.⁴ o, ancora, di uomini mutilati in volto causa “*la pratica criminosa del cd. vitriolage, meglio noto come acid attack (o acid throwing), consistente nel getto di agenti esogeni caustici (come acido solforico, nitrico o cloridrico), principalmente al volto, con l’intento di sfigurare o mutilare permanentemente la persona offesa*” - ex art. 583 *quinquies* cod. pen. - così come definita dal Tribunale di Catania, Sezione GIP/GUP, 20 gennaio 2025.

Statistiche e considerazioni sulla violenza di genere

Qualche considerazione, a questo punto, va eseguita con “numeri alla mano” evidenziando come le statistiche ci suggeriscano quanto comunque la summenzionata narrazione mediatica spesso influenzi e condizioni anche il Legislatore, nonostante la realtà degli accadimenti di rilevanza penale suggerirebbe di implementare la normativa attuale e non di alimentare un’ipertrofia legislativa sul tema: si pensi all’ultima novella legislativa apportata all’art. 609 *bis* cod. pen. afferente il concetto di “*consenso libero ed attuale*” nell’ambito della violenza sessuale quasi come se, prima di tale “*addendum*”

⁴ “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”... (omissis).

e di un'informazione "mono-narrante" come quella odierna, non fosse assicurata una pena giusta e congrua a chi si macchiasse di tale esecrabile crimine.

Di talché possiamo constatare come *"le statistiche ufficiali – afferma il CENSIS - ci dicono che la criminalità, dopo aver toccato il minimo storico nell'anno della pandemia, ora ha raggiunto e superato i livelli pre-pandemici. Nel 2024 in Italia sono stati denunciati 2.388.716 reati, in crescita del 3,8% rispetto al 2019 e del 2,0% rispetto allo scorso anno. Siamo però ancora molto lontani dai 2.812.936 reati del 2014, ed è ancora presto per dire se la crescita a cui stiamo assistendo sia solo una piega congiunturale o sia, invece, foriera di un vero e proprio cambio di ciclo⁵".*

Analizzando tali dati "in punto violenze di genere e violenze perpetrate contro le donne" possiamo osservare come, nonostante la crescente "brama legislativa" sul punto, i dati suggeriscano come nel 2024 le denunce per violenze sessuali siano in calo rispetto ad un +27,6% del 2019, mentre, ad esempio - vista l'imperante digitalizzazione di ogni aspetto della vita umana - siano in aumento i reati di "cyberstalking, subiti da 1 soggetto su 10, nonché il revenge porn (6%)", forme di reato che, anche in questo caso, non possiamo esimerci da annotare come forme di violenza perpetrate non esclusivamente a debito di donne, bensì a carico di ogni soggetto "debole" vittima dell'esercizio controllante e maltrattante da parte della/del propria/o aguzzina/o (al netto del sesso di appartenenza).

Ed ancora l'analisi effettuata dal Servizio Analisi Criminale - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero

⁵ Unione delle Camere Penali Italiane - Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari: *"TRA REALTÀ E PERCEZIONI POPULISTE. QUALE FUTURO? Riflessioni sul D.L. n. 48/2025 – c.d. "Decreto Sicurezza"*.

dell'Interno offre “una panoramica degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel triennio 2022 - 2024 e nel periodo 1 gennaio 30 settembre 2025, confrontato con l'analogo periodo del 2024. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto a quelli commessi nell'analogo periodo dell'anno precedente, emerge che il numero degli eventi è in diminuzione, da 255 a 224 (-12%), come è in calo pure il numero delle vittime di genere femminile, che da 91 scendono a 73 (-20%). Anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, fanno rilevare un decremento sia nel numero di eventi da 122 a 98 (-20%), che nel numero delle vittime di genere femminile che da 79 passano a 60 (-24%)”.

Altresì fa certamente riflettere come, a seguito dell'introduzione della cd. *Legge Codice Rosso*⁶ in Italia, l'analisi statistica (dell'anno 2024 sull'anno 2023) effettuata dall'appena citato *Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno* sulle dinamiche sanzionate da uno dei precetti introdotti da tale norma – v. il succitato art. 583 *quinquies* cod. pen., recte *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*, reato certamente di grande impatto emotivo sotto il profilo della sua perniciosità - faccia emergere come in questo caso le vittime siano **in prevalenza di genere maschile**, al netto della succitata Ordinanza del Tribunale di Catania che nel darne definizione rileva un numero più elevato di vittime femminili che maschili.

D'altronde già il contributo scientifico “*Il volto della violenza. Quaderno di Criminologia-Vol.2. Stop! Contrasto alla Violenza di genere*”⁷, ex multis,

⁶ Legge n. 69 del 9 agosto 2019 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”.

⁷ “Il volume raccoglie le relazioni svolte nell'ambito del seminario “*Contrasto alla violenza di genere: il volto della violenza*”, tenutosi il giorno 24 novembre 2020 presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, organizzato dallo staff del Master in Criminologia e Psichiatria Forense, in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto ed il Centro di ricerca e didattica in studi biomedici”.

confermava come tale reato afferisse una pratica che non interessava solo vittime di sesso femminile ma anche quelle di sesso maschile, evidenziando: *“Nella maggior parte dei casi si tratta di condotte agite da partner ed ex partner. In questo caso, quindi si realizza un’inversione di ruoli, che ci dimostra come, in realtà, l’intento lesivo non sia necessariamente legato al sesso della vittima, bensì ad una relazione pregressa e ad una serie di contenuti di odio, disprezzo, rabbia, senso di possesso”*.

Dalla memoria simbolica all’intervento sistemico: l’urgenza di una lettura relazionale della violenza

La distinzione concettuale tra violenza contro le donne, violenza domestica e violenza di genere, come delineata dalla Convenzione di Istanbul e ripresa nel presente approfondimento giuridico, rende evidente quanto la precisione terminologica sia indispensabile per comprendere la reale configurazione del fenomeno. L’attuale tendenza ad ampliare in modo indistinto l’etichetta di “violenza di genere” ha generato una narrazione imprecisa, talvolta polarizzata e incapace di cogliere la complessità delle dinamiche coinvolte. È all’interno di questo scenario che diventa necessario ridefinire il campo di osservazione, spostando l’attenzione dalla categoria statica di genere alla struttura relazionale nella quale la violenza si origina e si mantiene.

Le evidenze cliniche mostrano come le forme più gravi di violenza trovino terreno fertile in relazioni caratterizzate da asimmetrie di potere, modalità di controllo, dipendenze affettive patologiche, vulnerabilità identitarie e difficoltà a tollerare la separazione o la perdita. Queste dinamiche emergono trasversalmente in tutte le relazioni, nelle interazioni tra pari, nelle relazioni tra minori, nei legami familiari e nei contesti di gruppo. La violenza non si presenta come un atto isolato, ma come espressione di un modello relazionale patologico, una forma disfunzionale di regolazione del legame che si organizza

attorno alla dominanza, alla fusionalità, alla competizione distruttiva o alla strumentalizzazione dell'altro.

L'analisi dei diversi modelli relazionali permette di individuare configurazioni ricorrenti: relazioni governate dalla dominanza coercitiva, in cui il potere diventa dispositivo di controllo costante; legami caratterizzati da fusionalità patologica, dove la minaccia della separazione produce reazioni intense e comportamenti persecutori; interazioni simmetriche ad alta conflittualità, che evolvono verso *escalation* competitive; rapporti in cui la relazione diventa mezzo per ottenere vantaggi materiali o posizionali; dinamiche segnate da traumi pregressi e attaccamenti disorganizzati, in cui la violenza funge da regolatore emotivo distorto. Si tratta di *pattern* che, pur differenti tra loro, condividono l'elemento cruciale di una gestione patologica della relazione, che prescinde dal genere dei soggetti coinvolti.

Queste configurazioni hanno implicazioni rilevanti nella valutazione del rischio. La comprensione della dinamica interattiva consente di identificare con maggiore precisione i fattori che favoriscono l'*escalation* violenta, spesso collocati nella qualità del legame più che nelle caratteristiche individuali. Relazioni apparentemente conflittuali possono nascondere forme di coercizione unilaterale; legami percepiti come unidirezionali possono improvvisamente precipitare in *escalation* simmetriche; contesti caratterizzati da instabilità affettiva o da dipendenza emotiva non reciproca possono evolvere rapidamente verso condotte aggressive. Una valutazione efficace richiede strumenti capaci di cogliere la struttura della relazione, il grado di reciprocità, la regolazione emotiva, la capacità di mantenere confini identitari e la presenza di contesti sociali non collusivi.

La prospettiva relazionale deve integrarsi con il sistema giuridico, poiché norme, misure cautelari e procedure processuali interagiscono direttamente con le fasi più critiche del legame, come la separazione o la rinegoziazione dei confini post-relazionali. Documentazioni cliniche accurate, valutazioni del

rischio strutturate e collaborazione interprofessionale diventano elementi essenziali per evitare che l'intervento legale agisca su un piano disallineato rispetto alla realtà psicologica della relazione.

A questo punto, risulta necessario riconoscere il divario crescente tra la complessità del fenomeno e le risposte che il discorso pubblico tende a privilegiare. La diffusione delle panchine rosse nelle città italiane costituisce un simbolo importante, ma anche la testimonianza di un limite strutturale. La moltiplicazione dei gesti commemorativi rischia infatti di supplire simbolicamente a ciò che non si riesce ancora a fare in termini di intervento reale: individuare con precisione le diverse forme della violenza, comprenderne l'architettura relazionale e intercettarne *l'escalation* prima che giunga ai suoi esiti più gravi. La dimensione simbolica, pur necessaria, non può sostituirsi a una progettazione tecnica capace di leggere la violenza come fenomeno relazionale complesso e non come categoria indistinta.

Tutto ciò conduce a una conclusione operativa. Per prevenire efficacemente la violenza non è sufficiente ampliare le etichette o moltiplicare le iniziative di sensibilizzazione. Diventa indispensabile definire con rigore i confini concettuali, riconoscere i diversi *pattern* relazionali e costruire strumenti capaci di intercettare precocemente le dinamiche che li sostengono. Solo una lettura articolata, scientificamente fondata e condivisa tra discipline diverse consente di trasformare la comprensione del fenomeno in un sistema di prevenzione realmente efficace, capace di intervenire prima che la violenza trovi spazio per radicarsi all'interno del legame.